

## **CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

Viene ammesso alla classe successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale, consegua un voto di comportamento non inferiore a 6/10 (sei decimi) e che:

1. riporti una valutazione almeno sufficiente in tutte le materie.
2. riporti una valutazione non completamente sufficiente in una sola materia, se il Consiglio di Classe valuta che le competenze trasversali già acquisite dall'allievo in discipline affini possano compensare tale valutazione con riferimento, in primo luogo, alla possibilità di seguire proficuamente il programma dell'anno successivo; restano esclusi i casi in cui, negli anni precedenti, l'ammissione alla classe successiva sia avvenuta con le stesse modalità.

## **CRITERI DI NON AMMISSIONE IN SEDE DI PRIMA CONVOCAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE**

Pur nel rispetto della sovranità del Consiglio di Classe, al fine di perseguire una omogeneità di giudizio all'interno della scuola, si definiscono i seguenti criteri:

- non viene ammesso alla classe successiva lo studente che presenta:
  - tre o più materie con valutazione inferiore a 5/10
  - un quadro diffuso di insufficienze anche non gravi
- Ai sensi della L. 30 ottobre 2008, n. 169, costituisce di per sé criterio per la non ammissione l'assenza di un congruo numero di prove che attestino risultati positivi dovuta ad assenze assidue, discontinuità, scarsa attenzione, partecipazione inadeguata, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico, scarsa disponibilità al dialogo educativo, mancata partecipazione agli interventi di recupero.
- Il limite massimo di ore di assenza concesse, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato, per ogni classe al 25 % del monte ore annuo; in caso l'alunno abbia superato la percentuale suddetta, viene escluso dallo scrutinio finale (art. 14 DPR 122/09).

## **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINALE**

In tutti i restanti casi il giudizio viene sospeso e per lo studente vengono previsti lo studio autonomo o la frequenza di corsi di recupero organizzati dalla scuola nel periodo fine giugno - luglio. Lo studente è tenuto a frequentare i corsi suddetti e a sottoporsi alle verifiche relative che saranno calendarizzate nel periodo 28/30 agosto. Fermo restando l'obbligo per gli studenti di sottoporsi alle verifiche, la famiglia che intenda non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola è tenuta a comunicarlo alla scuola stessa.

Per quanto non specificato, la valutazione dell'incidenza della gravità delle insufficienze e della qualità dell'impegno e della partecipazione sulle deliberazioni assunte, così come l'eventuale deroga ai criteri di massima sopra enunciati, spetta al singolo Consiglio di Classe, che avrà cura di registrarle compiutamente nei verbali delle singole operazioni.

Approvati dal Collegio Docenti in data 19 Maggio 2017